



**COMUNE DI ADRO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

C.AP. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 25**

**OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ANDREA VEZZOLI E CONVALIDA CONSIGLIERE SUBENTRANTE**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** con inizio alle ore **20:30** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE ASSENTE</b>
1. MORETTI DAVIDE	Sindaco	Presente
2. FACONDO ELENA	Consigliere	Presente
3. DELPOZZO FRANCESCA	Consigliere	Presente
4. GATTI LAURA	Consigliere	Presente
5. COLLEONI GIORDANO	Consigliere	Assente
6. DELPOZZO DAVIDE	Consigliere	Presente
7. SBARDELLATI SERGIO	Consigliere	Presente
8. DELPOZZO ATTILIO	Consigliere	Presente
9. MOSSO FILIPPO	Consigliere	Presente
10. ROSA PAOLO	Consigliere	Presente
11. GALLI PATRIZIA	Consigliere	Presente
12. DELBARBA MOIRA	Consigliere	Presente
13.		
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza la Segretaria Comunale dott.ssa Elisa CHIARI, la quale provvede alla stesura del processo verbale ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor MORETTI DAVIDE, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO  
ANDREA VEZZOLI E CONVALIDA CONSIGLIERE SUBENTRANTE**

VISTA la proposta di delibera;

*SINDACO: a seguito di analisi del verbale delle operazioni dell'Adunanza delle Sezioni Elettorali del 10 giugno 2024, il primo avente diritto ad entrare in consiglio comunale era MILINI che ha presentato rinuncia preventiva. Il primo degli aventi diritto è ora Danilo Oscar LANCINI. Chiede ai consiglieri se vi siano osservazioni.*

*Ore 20.37 il consigliere LANCINI prende posto in consiglio comunale, i consiglieri presenti sono ora n. 12.*

*ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica della seduta conservata presso l'armadio ignifugo nell'ufficio del segretario comunale;*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con la deliberazione di C.C. n. 20 del 29 giugno 2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Adro, a seguito delle ultime elezioni amministrative tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 24 in data odierna con la quale si è provveduto alla surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Lorenzo ANTONELLI con la prima dei non eletti della lista *Lega Lombarda [Lega Salvini Lombardia]*, sig.ra Moira DELBARBA;

ATTESO che il giorno 12 settembre u.s. sono stati acquisiti al protocollo dell'Ente i seguenti documenti:

- Protocollo 20250010540 con il quale il consigliere comunale Andrea VEZZOLI, eletto nella lista *Lega Lombarda, [Lega Salvini Lombardia]* ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Comune di Adro;
- Protocollo 20250010541 con il quale il sig. Moreno MILINI, secondo dei non eletti della lista *Lega Lombarda [Lega Salvini Lombardia]* ha comunicato la volontà di rinunciare alla carica di Consigliere comunale del Comune di Adro;

VISTO che in tutti i casi di vacanza di un seggio consiliare, per cause successive alle elezioni trova applicazione il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale *nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.*

RICHIAMATO l'art. 38 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede quanto segue: *Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo;*

VISTO l'art. 21 dello Statuto comunale, il quale deve essere interpretato in accordo con la normativa statale e applicato ove questa non disponga nulla, secondo cui *Le dimissioni*

dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. 2. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale per la surroga entro dieci giorni dalle dimissioni.

CONSIDERATO che:

- la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza dell'organo rappresentativo, in forza del quale, il numero dei consiglieri deve mantenersi costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri;
- la ratio della norma citata è quella di garantire la completezza dell'organo assembleare per tutta la durata del mandato democratico, rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per effetto di vicende di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al *“diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sé le proprie condizioni di validità sotto l'aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti”* (Cons. Stato Sez. V, 03.02.2005, n. 279);
- il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 38 comma 8 non è perentorio, bensì acceleratorio, come chiarito dal Supremo giudice Amministrativo il quale ha sostenuto che *Neppure tale termine, infatti, ha natura perentoria, come già affermato dalla Sezione, in relazione all'art. 31, comma 2 bis, della legge n. 142 del 1990 (riprodotto nel decreto legislativo n. 267 del 2000), non essendo collegato alla sua eventuale inosservanza alcun effetto sanzionatorio* (Cons. St., Sez. V, 23.4.1998, n. 476). *Le deduzioni tratte dagli appellanti dal testo dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (riportata dall'art 31, 2 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, come modificato dall'art. 9 della legge 17.5.1997, n. 127), per il quale il consiglio deve procedere alla surroga “entro e non oltre dieci giorni”, non ha affatto reso perentorio il predetto termine, rispetto alla diversa espressione contenuta nell'art. 31 come modificato dall'art. 7 della legge 15.10.1993, n. 415, per il quale la surroga doveva “avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni”. Anche la nuova formulazione della norma, infatti, non ha collegato alcun effetto all'eventuale superamento del termine (ridotto peraltro a dieci giorni) ma ha solo accentuato il suo carattere acceleratorio. Del resto, è appena il caso di rilevarlo, l'espressione “entro” già pone il limite “non oltre”, per cui dalla nuova formulazione della norma, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, non può inferirsi una trasformazione del termine da acceleratorio a perentorio.* (Consiglio di Stato V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640);

VISTO, a ulteriore sostegno di quanto affermato dal Consiglio di Stato, il parere del Ministero dell'Interno del 24 gennaio 2006, nel quale è stato chiarito che essendo la *reintegrazione del plenum del consiglio adempimento prioritario, è comunque necessario inserire la questione della surroga al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile; ciò, anche in considerazione della natura ordinatoria e non perentoria di tale termine, sia in assenza di una sanzione specifica in caso di decorso infruttuoso, sia in un'ottica di favor verso la completezza dell'organo collegiale (in tal senso la sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 667/05);*

ESAMINATO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del 10 giugno 2024 contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, dal quale risulta:

- che il secondo dei non eletti e non in carica nella Lista n. 1 denominata *Lega Salvini, Lombardia* è il sig. Moreno MILINI, con la cifra individuale di n. 1949 voti, il quale ha preventivamente rinunciato all'assunzione della carica di consigliere comunale con la citata nota Protocollo 20250010541;

- che il terzo dei non eletti e non in carica nella Lista N. 1 denominata *Lega Salvini, Lombardia* è il sig. Danilo Oscar LANCINI, con la cifra individuale di n. 1945 voti, al quale è stata richiesta l'accettazione della carica con avviso in data 15.09.2025 prot. n. 0010611.;

RICHIAMATO il parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento affari interni e Territoriali 10 maggio 2021 che, a propria volta, cita un orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui *“Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il quale l'accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunciato” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 165 del 15 maggio 1981).*

RITENUTA, pertanto, legittima, la summenzionata rinuncia alla carica da parte del sig. Moreno MILINI;

ACCERTATO che il sig. Danilo Oscar LANCINI con nota del 15.09.2025, acquisita al protocollo comunale con il n. 0010626, ha ufficialmente formalizzato la propria volontà di accettare la nomina a Consigliere comunale;

RILEVATO che la Circolare Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L ha chiarito quanto segue: *Nella considerazione, poi, che, come è dato rilevare, la costituzione e la durata in carica della commissione è collegata strettamente con la vita del consiglio comunale, di cui è diretta emanazione, è da ritenersi che la perdita della qualità di consigliere comunale per decadenza o dimissioni produca egualmente la decadenza da componente della commissione elettorale comunale, salvo i casi particolari previsti dall'art. 12, primo comma, secondo periodo e dall'art. 15, ultimo comma. Pertanto, ad evitare che chi non è più consigliere comunale continui a far parte della commissione, appare necessario che il consiglio comunale, nel dichiarare la decadenza o nell'accettare le dimissioni di un proprio membro, con lo stesso provvedimento ne dichiari altresì la decadenza da componente della commissione elettorale comunale. Si tenga, inoltre, presente che il consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969. Il divieto di sostituzione in parola di estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla commissione, è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa. Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione. In tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione.*

DATO ATTO che il sig. Andrea VEZZOLI, dimessosi dalla carica di consigliere comunale, era membro della commissione elettorale comunale e ritenuto di dichiararne la decadenza dalla stessa;

DATO ATTO, inoltre, che il sig. Andrea VEZZOLI era membro della Commissione giudici popolari;

RILEVATO che, con separato atto, si provvederà all'elezione del membro della Commissione in sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario;

VISTI, tra gli altri:

- il capo secondo del titolo terzo del citato d.lgs. n. 267/2000, i Decreti Legislativi n. 235/2012 e n. 39/2013 e successive variazioni nonché il D.L. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013, in ordine alle norme sulle ineleggibilità e incompatibilità per gli amministratori degli Enti Locali;
- la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale resa dal sig. Danilo Oscar LANCINI;

VISTO l'art. 38 del d.lgs. 267/2000 dove si specifica che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante allo scopo di accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per legge;

DATO ATTO, pertanto, che il Sindaco ha invitato questo Consiglio Comunale a pronunciarsi in ordine ad eventuali eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità relativa al consigliere subentrante, ove ve ne siano e che nessuno ha sollevato l'esistenza nei confronti del medesimo di condizioni o motivi di ineleggibilità;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della Regolarità tecnica da parte della Segretaria comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SPECIFICATO che l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 38 e seguenti;

CON VOTAZIONE dal seguente esito:

Amministratori	n.12
Presenti	n. 11
Assenti	n. 1 (Colleoni)
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

#### DELIBERA

1. DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI PROCEDERE alla surroga del consigliere comunale dimesso sig. Andrea VEZZOLI, attribuendo il seggio rimasto conseguentemente vacante all'avente

diritto Sig. Danilo Oscar LANCINI, terzo dei non eletti con la cifra individuale di n. 1945 voti, nella Lista n. 1 denominata "*Lega Salvini, Lombardia*";

3. DI DARE ATTO che il sig. Andrea VEZZOLI è decaduto dalla carica di membro della Commissione Elettorale Comunale;
4. DI DARE ATTO, inoltre, che il sig. Andrea VEZZOLI è decaduto dalla carica di membro della Commissione giudici popolari;
5. DI CONVALIDARE l'elezione a Consigliere comunale del Comune di Adro del sig. Danilo Oscar LANCINI appartenente alla Lista "*Lega Salvini, Lombardia*" dando atto che quest'ultimo, quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge, che per lo stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità;
6. DI PROCLAMARE il sig. Danilo Oscar LANCINI, Consigliere comunale di Adro in surroga del sig. Andrea VEZZOLI;
7. DI DARE ATTO che, per effetto dell'adozione del presente provvedimento, il Consigliere Danilo Oscar LANCINI entra in carica immediatamente, ai sensi dell'art. 38, comma 4 del Decreto legislativo 267/2000;
8. DI TRASMETTERE alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Brescia copia del presente provvedimento;
9. DI DICHIARARE il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire al Consiglio Comunale di garantire la completezza dell'organo assembleare, con separata votazione dal seguente esito:

Amministratori	n.12
Presenti	n. 11
Assenti	n. 1 (Colleoni)
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

Letto, confermato e sottoscritto

La Segretaria comunale  
Dott.ssa Elisa CHIARI

IL SINDACO  
Davide MORETTI

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La Segretaria comunale  
Dott.ssa Elisa CHIARI